

Foto su internet con utilizzo libero quando manca la marcatura digitale

Diritto d'autore

Per il Tribunale di Milano spetta al fotografo imprimere il digital watermark

L'indicazione di data, luogo e nome dell'autore deve essere ineliminabile

Gianluca De Cristofaro
Miriam Loro Piana

Le fotografie reperite su Internet prive del *digital watermark* e cioè della marchiatura che indica provenienza e data dell'immagine sono utilizzabili senza autorizzazione (a meno che non ci sia mala fede). Lo ha chiarito il Tribunale di Milano (decisione del 28 maggio scorso) con un'interpretazione che pone sull'autore delle foto l'onere di provare non solo di aver effettuato gli scatti, ma anche di averli messi a disposizione del pubblico muniti di tutte le informazioni prescritte dall'articolo 90 della legge sul diritto d'autore (tra cui nominativo del fotografo, e data e luogo in cui la fotografia è stata scattata), utilizzando strumenti tecnici idonei a imprimerle "sulla" fotografia in modo da renderle ineliminabili.

Sul tema della tutela in base al diritto d'autore delle fotografie semplici, ossia delle «immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale» la giurisprudenza non è univoca. Secondo un'altra linea interpretativa chi utilizza le foto deve presumere che le

immagini reperite su Internet siano oggetto di proprietà intellettuale e adottare le misure per evitare la violazione del diritto d'autore.

Il digital watermark

Il procedimento era stato promosso da una società proprietaria di un database fotografico ad accesso riservato (protetto da password), in cui venivano raccolte e pubblicate fotografie dotate delle informazioni prescritte dall'articolo 90 della legge sul diritto d'autore. Queste informazioni non erano però "imprese" sulle foto, ma solo inserite nell'area privata.

Alcune di queste foto erano state utilizzate senza autorizzazione da un'altra società, che le aveva reperite sui principali motori di ricerca prive delle informazioni di cui all'articolo 90. Le testate giornalistiche a cui la società proprietaria del database aveva concesso in licenza le foto, le avevano infatti pubblicate sui siti internet prive di *watermark*.

Il Tribunale ha ricordato che l'autore di una fotografia è tenuto a rispettare i requisiti previsti dall'articolo 90 al fine di rendere noto a chi voglia riprodurla, il nome del soggetto al quale debba essere chiesto il consenso, nonché la durata dei diritti di esclusiva (per le foto semplici si tratta di vent'anni dalla data dello scatto). Senza tali indicazioni, i diritti esclusivi dell'autore non sono opponibili ai terzi (salva la prova della mala fede di chi le ha utilizzate e/o riprodotte).

Ma, secondo il Tribunale di Milano, spetta al titolare dei diritti sulle fotografie adottare tutte le misure tecnologiche necessarie a far sì che tali informazioni, fornite al momento del primo accesso agli scatti, non

LE INDICAZIONI

Onere sull'utilizzatore

● La circolazione di foto sulla rete è irrilevante poiché chi gestisce una testata giornalistica deve essere consapevole dell'esistenza del diritto d'autore e della necessità di adottare le cautele necessarie.

Tribunale di Roma, sentenza 10041/2022

● Le immagini mostrate dai motori di ricerca non possono considerarsi prive di autore e soggette al libero dominio «dovendosi, al contrario, presumere che siano oggetto di proprietà intellettuale».

Tribunale di Roma, sentenza 9214/2017

Onere sull'autore

● Il fotografo deve provare non solo di aver effettuato gli scatti, ma anche di averli impresso in modo ineliminabile le informazioni previste dalla legge sul diritto d'autore (tra cui nome del fotografo, data e luogo dello scatto).

Tribunale di Milano, decisione del 28 maggio 2024

● Il mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla legge sul diritto d'autore e l'omessa prova dell'altrui mala fede escludono la possibilità di invocare tutela.

Tribunale di Firenze, sentenza 2317/2022

possano essere cancellate in un momento successivo e, quindi, circolino sempre sulle foto o, comunque, unitamente al file che contiene le fotografie. Ciò può avvenire, per esempio, utilizzando lo strumento del *digital watermark*, un sistema di marchiatura che permette di collocare all'interno di file multimediali le informazioni su origine e provenienza.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che la visualizzazione delle informazioni previste dall'articolo 90 solo al momento dell'accesso al database fotografico e il fatto che tali informazioni venissero fornite separatamente rispetto alle foto e al file digitale non era sufficiente a provare l'adempimento del requisito di cui all'articolo 90 e che, quindi, la condotta della società che aveva raccolto le fotografie attraverso i principali motori di ricerca fosse esente da censure.

Orientamenti diversi

La decisione si pone in linea con una precedente pronuncia del 2022 del Tribunale di Firenze (sentenza 2317/2022), secondo cui – vista la facilità con cui le immagini possono essere reperite online – è il fotografo che deve usare un maggior grado di diligenza per tutelare la sua opera.

Un orientamento opposto è stato però espresso dal Tribunale di Roma nel 2017 e nel 2022, secondo il quale ci si dovrebbe sempre astenere dall'utilizzare fotografie trovate online, seppure prive delle informazioni di cui sopra. E ciò, in quanto bisognerebbe sempre partire dal presupposto che tali scatti potrebbero essere oggetto di tutela autorale e, quindi, sarebbe opportuno utilizzare maggiori cautele per evitare violazioni.